



COMUNE DI EMPOLI



CENTRO DI RESPONSABILITA': III

Settore III - Servizi Finanziari e Risorse Umane

Servizio Tributi

DETERMINAZIONE N

689 del 06/06/2023

Oggetto:

TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) – APPROVAZIONE BANDO 2023, MODELLO DI DOMANDA
ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 6 del 13/01/2023 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore "Servizi Finanziari e Risorse Umane";

VISTE:

- la deliberazione consiliare n. 124 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 30/12/2022, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione anno 2023-2025 – Assegnazione risorse ai dirigenti";

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Dott. Alessio Ammannati, responsabile del Servizio Tributi, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;

PRESO ATTO dell'attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell'istruttoria e di non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal predetto responsabile del procedimento;

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

VISTI:

- l'art. 1, c. 668, della L. 147/13, il quale prevede che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*;
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, di attuazione dell'art. 1, c. 667, della L. 147/13, recante *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.”*;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 27/07/2022, recante la manifestazione d'interesse da parte del Comune di Empoli alla variazione del regime della Tassa sui Rifiuti (TARI) da tributo a tariffa corrispettiva a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo di ATO Toscana Centro n. 17 del 15/09/2022, recante *“Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva. Rilascio parere competente”*;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 18 del 30/09/2022, recante *“Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva.”*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 19/12/2022, recante *“Variazione regime Tassa sui Rifiuti (TARI) da tributo a Tariffa Corrispettiva dal 01/01/2023 ed approvazione regolamento tariffario”*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/05/2023, recante *“Tariffa Corrispettiva (TARIC) – Determinazione criteri agevolazioni sociali di cui all'art. 30 del Regolamento TARIC”*;

VISTO l'art. 30 del Regolamento della Tariffa Corrispettiva, che prevede quanto segue:

“1. Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali e assistenziali e nel rispetto delle norme e della regolazione, ha facoltà di sostituirsi totalmente o parzialmente nel pagamento della tariffa attribuita a utenze sia domestiche sia non domestiche.

2. Le agevolazioni sono finanziate con la fiscalità generale del Comune. Il Comune può deliberare attraverso propri atti la copertura della spesa per il riconoscimento di una tariffa dedicata per utenze in particolari situazioni di disagio.

3. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti per verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione del documento di riscossione di conguaglio relativo a tutto l'eventuale periodo pregresso all'accertamento, per il quale è risultata non dovuta l'agevolazione e la comminazione delle penali previste dal Regolamento.

4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle agevolazioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione con le regole di cui all'art. 33.

5. Le agevolazioni saranno riconosciute come abbattimento della tariffa lorda totale a pagare calcolata ante agevolazioni; gli abbattimenti riconosciuti all'utente e a carico del bilancio comunale saranno stabiliti con specifico atto deliberativo dell'amministrazione comunale ed espressi come importo fisso o come percentuale della parte fissa o variabile.”;

CONSIDERATO che la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/05/2023:

- ha stabilito per l'anno 2023, in conformità a quanto deliberato per l'anno 2022 e a quanto previsto dall'art. 30 del regolamento comunale, particolari riduzioni tariffarie per la tariffa corrispettiva (TARIC) di carattere economico-sociale a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE o ISEE corrente entro fasce ritenute deboli e meritorie di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale, come di seguito indicato:
 - nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente fino a euro 5.000,00: esenzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;
 - nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente compreso tra euro 5.000,01 e euro 10.000,00: riduzione del 30% da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero.

Le richieste per beneficiare delle citate riduzioni (per la sola abitazione di residenza) devono essere presentate a questa Amministrazione dai soggetti interessati (residenti nel comune) entro e non oltre il 15 settembre 2023, termine perentorio;

- ha demandato ad apposita determinazione dirigenziale l'approvazione di un bando dedicato alla concessione delle agevolazioni previste di cui al p.to 1 della presente deliberazione, nei limiti dello stanziamento previsto dal Cap. 910002 “Agevolazioni ISEE Tari”;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra disposto, approvare il bando per l'agevolazione al pagamento della Tariffa Corrispettiva (TARIC) per l'anno 2023 a favore delle utenze domestiche, di cui all'Allegato A alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa,

nonché il relativo modello di domanda di agevolazione da presentare da parte degli utenti beneficiari, di cui all'Allegato B alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

RITENUTO opportuno, altresì, provvedere ad impegnare, in via preventiva, l'importo di € 70.000,00 stanziato nel Bilancio di Previsione 2023-2025, anno 2023, nel Cap. 910002 "Agevolazioni ISEE Tari";

CONSIDERATO che il suddetto importo sarà oggetto di revisione all'esito dei controlli sulle domande di agevolazione presentate dagli utenti e della formazione della graduatoria dei relativi beneficiari, previa quantificazione dell'importo spettante a titolo di agevolazione da parte del gestore Alia Servizi Ambientali Spa;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:

- 1 di approvare il bando per l'agevolazione al pagamento della Tariffa Corrispettiva (TARIC) per l'anno 2023 a favore delle utenze domestiche, di cui all'Allegato A alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa, nonché il relativo modello di domanda di agevolazione da presentare da parte degli utenti beneficiari, di cui all'Allegato B alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
- 2 di impegnare, in via preventiva e secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la somma pari a Euro 70.000,00 al Tit.1 Spese correnti P.Fin. U.1.09.02.01.001 – Cap. 910002 "Agevolazioni ISEE Tari";
- 3 di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
- 4 di dare atto che - ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;
- 5 di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;

- 6 di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione “provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- 7 di trasmettere il presente atto al Servizio Tributi, ad Alia Servizi Ambientali Spa, al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale

	Anno	Num.	Capitolo	Anno Comp.	Piano Fin	Descrizione	Soggetto	CIG	Importo
U	2023	1944	09031.09.0910002	2023	U.1.09.02.01.001	AGEVOLAZIONI ISEE TARI			70.000,00

Empoli, 06/06/2023

Il Dirigente del Settore

BINI MICHELA / InfoCamere S.C.p.A.